U.O. V3D – Gare per acquisizione di beni e servizi

GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CALZATURE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI PRATO

<u>CAPITOLATO CONTRATTUALE LOTTO N. 1</u> <u>- CALZATURE POLIZIA MUNICIPALE -</u>

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Prato, Piazza del Comune n° 2, 59100 Prato, in seguito denominata "Amministrazione"

Art. 1 – Oggetto e caratteristiche dell'appalto

Costituisce oggetto dell'appalto la fornitura di calzature per il Corpo di Polizia Municipale.

Tutti i prodotti forniti dovranno essere conformi alla normativa di cui alla L.R. 82/1998, alle prescrizioni di cui alla deliberazione del C.R 347/99, nonché allo standard europeo CE EN 347 prevista per ogni singolo articolo.

Gli articoli e le caratteristiche dei singoli prodotti che costituiscono oggetto dell'appalto sono di seguito specificati:

Figura di rif. L.R. n. 82/98	Descrizione del bene e unità di misura	Quantità Biennio 2005/2006
Fig. 27	Scarpa in pelle invernale maschile	50
Fig. 28	Stivaletto in pelle unisex invernale	320
Fig. 30	Scarpa in pelle invernale donna	30
Fig. 36	Stivale invernale per motociclisti	20
Fig. 30	Scarpa in pelle estiva donna	180
Fig. 27	Scarpa in pelle estiva uomo	260
Fig. 36	Stivale estivo per motociclisti	20
Fig. 29	Stivale in gomma	40

Art. 2 – Durata ed ammontare dell'appalto a base di gara

Il presente appalto si riferisce alla fornitura continuativa per il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2006.

L'importo complessivo della fornitura del lotto n. 1 (calzature polizia municipale) ammonta presuntivamente ad Euro 48.500,00, IVA esclusa.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti, costituiscono i prezzi contrattuali.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, e si

riterranno, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra, nella misura vigente al momento della fornitura.

Art. 3 – Gara ed aggiudicazione

La gara si svolgerà seguendo una procedura aperta telematica, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 101/2002, del vigente Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Provveditorato del Comune di Prato e del bando di gara della procedura in aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà con il metodo dell'offerta segreta applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione del prezzo complessivo più basso, riferito all'importo complessivo a base d'asta ed ai tempi di consegna.

Art. 4 - Cauzione

Al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione l'impresa aggiudicataria dovrà prestare, entro 10 giorni dalla comunicazione stessa, la cauzione definitiva pari al 5% del valore presunto dell'appalto aggiudicato di cui all'Art. 2, comprensivo di IVA, mediante polizza assicurativa e/o fidejussione bancaria, con scadenza successiva a 25 mesi dalla data di aggiudicazione della fornitura, nella quale sia prevista espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'Art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione della cauzione entro il termine stabilito, l'Ente si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di aggiudicare nuovamente l'appalto all'impresa seconda classificata, come risultante dal verbale del confronto concorrenziale. Alle Imprese che seguono la prima si applicheranno le medesime condizioni.

In caso di escussione, anche parziale, della cauzione l'aggiudicatario dovrà ricostruire la garanzia richiesta.

Art. 5 – Consegna ed altri obblighi del fornitore

- a) La consegna dovrà avvenire entro i termini offerti in sede di gara e decorreranno dalla data di ricevimento dell'ordine da parte dell'Area Polizia Municipale attraverso il Servizio competente;
- b) L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e consegna nel luogo indicato nell'ordine di fornitura;
- c) L'aggiudicatario si obbliga a nominare un responsabile della fornitura che sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'aggiudicatario stesso. Il nominativo del referente dovrà pervenire entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
- d) L'aggiudicatario dovrà eseguire esclusivamente le forniture richieste con ordine scritto dal Servizio comunale competente. Gli ordinativi potranno avvenire in forma frazionata;
- e) L'U.O. Acquisti del Servizio Amministrativo Patrimonio non provvederà in nessun caso alla liquidazione delle fatture che non siano conformi agli ordini emessi dal predetto Servizio;
- f) Nel caso in cui la fornitura avvenga con un ritardo superiore a 10 giorni lavorativi, rispetto al termine indicato alla lettera a) del presente articolo, l'Ente ha facoltà di svincolarsi dagli obblighi con la ditta aggiudicataria e, conseguentemente, provvederà a trattare con la ditta seconda classificata, fatta salva ogni possibilità di rivalsa, sia legale che sull'importo della cauzione definitiva, per i danni subiti;

- g) Nel caso in cui fosse impedita la fornitura da cause di forza maggiore, l'impresa aggiudicataria si impegna a segnalare mediante fax tale situazione al Comune di Prato Servizio Amministrativo Patrimonio entro le ore 24:00 (0574/616595) dello stesso giorno in cui si sono manifestate tali cause;
- h) L'aggiudicatario è tenuto a fornire all'Amministrazione le calzature espressamente richiesti in conformità alle schede tecniche allegate al presente capitolato ed alle norme di cui all'art. 1 del presente capitolato, nonché alle norme nazionali ed europee che dovessero essere successivamente emanate, ivi comprese eventuali normative che dovessero sostanzialmente ed imprescindibilmente modificare gli articoli oggetto della fornitura. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore. Quest'ultimo non potrà avanzare ulteriore pretesa di compensi nei confronti dell'Amministrazione;
- i) L'aggiudicatario provvisorio è tenuto ad effettuare , alla consegna della campionatura, la prova della calzatura nel luogo della fornitura

Art. 6 – Variazioni della fornitura

Le quantità indicate in elenco sono presunte e potranno subire modifiche in base alle effettive necessità dell'ente.

Art. 7 - Fatturazione

Per ogni ordinativo e singola consegna sarà emessa la relativa fattura.

La fattura dovrà essere inviata al Servizio Amministrativo Patrimonio che, previa verifica della regolarità della fornitura, procederà alla liquidazione entro i termini previsti dal presente Capitolato (la decorrenza dei termini si intende riferita al ricevimento della suddetta fattura presso il Servizio Amministrativo Patrimonio comprovata da apposito timbro a calendario).

La fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- Data e numero dell'ordine di fornitura emesso:
- Data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della fornitura;
- Data e numero della documentazione di accompagnamento della merce;
- I quantitativi consegnati con l'esatta descrizione dei prodotti in conformità a quelli indicati in offerta;
- Tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente codice CAB ABI ecc.);
- Percentuale I.V.A. di legge;
- Ogni altra indicazione utile.

Art. 8 – Pagamenti

Il Servizio Amministrativo Patrimonio provvederà alla liquidazione della spesa entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura da parte dell'impresa aggiudicataria. Successivamente il Servizio Ragioneria dell'Amministrazione provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

Art. 9 – Penalità

a) Ritardo nella consegna:

Qualora le consegne risultassero effettuate oltre i termini previsti dal precedente art. 5, lettera a), l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

b) Fornitura non conforme all'offerta:

Nel caso in cui la merce consegnata presenti caratteristiche diverse rispetto all'offerta presentata e comunque difformi rispetto al campione presentato, ovvero in caso di difformità rispetto alla normativa ed agli standard europei di cui all'art. 1 del presente disciplinare ed alla deliberazione del CR 347/99, l'Amministrazione contesterà al fornitore le anomalie riscontrate mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata a.r. ed anticipata via fax.

Il fornitore aggiudicatario dovrà ritirare la merce contestata, a propria cura e spese, e sostituirla contestualmente con altra idonea all'uso cui è destinata, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del fax.

Se trascorso tale termine l'aggiudicatario non avrà provveduto a sostituire il suddetto materiale, l'Amministrazione potrà acquistare lo stesso prodotto presso terzi fornitori, addebitando alla controparte l'eventuale maggior prezzo.

Resta ferma in ogni caso l'applicazione delle penali previste al punto a) "Ritardo nella consegna" del presente articolo, tenuto conto che i giorni di ritardo si calcoleranno dal giorno di consegna della merce non conforme e fino al giorno di riconsegna della merce conforme.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

- a) Ritardi nelle consegne superiori a 10 lavorativi giorni rispetto ai termini stabiliti;
- b) In caso di cessione dell'azienda, di cessione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro e pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.
- c) Negli altri espressamente previsti nel presente capitolato e negli casi previsti dalla normativa e dai regolamenti comunali vigenti.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 11 – Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 12 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs 196/03, i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di Prato trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Prato.

Art. 13 – Trattamento dei dati relativi all'offerta

Il concorrente autorizza la divulgazione di tutti i dati relativi all'offerta a chiunque ne faccia apposita richiesta per iscritto al Responsabile del procedimento ai sensi del Capo V della L. 241/90.

Art. 14 – Norme generali

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa rinvio al Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti in vigore regolanti la materia, nonché al Bando di Gara.

Art. 15 – Foro competente

Per le eventuali controversie il foro competente è esclusivamente quello della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, ultimo comma del Codice di procedura Civile.

ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE – CALZATURE POLIZIA MUNICIPALE

Scheda n. 1 - SCARPA INVERNALE MASCHILE - FIG. 27 legge regionale

Scarpa invernale maschile in pelle di vitello fiore integro prima scelta morbida e pastosa colore nero allacciata, stringhe nere, soletta cuoio, fondo gomma, fodera in pelle, tomaia pelle impermeabilizzata, la calzatura deve essere dotata di ricambio aria tramite espulsione.

Caratteristiche tecniche:

Standard Europeo CE EN 347 1 A E WR WRU

Scheda n. 2 - STIVALETTO INVERNALE UNISEX - FIG. 28 legge regionale

Stivaletto unisex con cerniera, soletta cuoio, fondo gomma, fodera in gore-tex con cuciture termosaldate, intersuola gomma, tomaia in pelle impermeabilizzata, colore nero, la calzatura deve essere dotata di ricambio aria tramite espulsione.

Caratteristiche tecniche:

Standard Europeo CE EN 347 1 A E ORO WR WRU

Scheda n. 3 - SCARPA INVERNALE DONNA - FIG. 30 legge regionale

Scarpa donna in pelle di vitello fiore integro prima scelta morbida e pastosa colore nero, tipo mocassino, fodera in pelle, tomaia in pelle impermeabilizzata, la calzatura deve essere dotata di ricambio aria tramite espulsione.

Caratteristiche tecniche:

Standard Europeo CE EN 347 1 A E WR WRU

Scheda n. 4 -STIVALE CENTAURO PER MOTOCICLISTA - FIG. 36 legge regionale

Stivaletto centauro per motociclista in pelle nera di vitello intero prima scelta morbido e pastosa, con cerniera laterale (in alternativa allacciati) e profilo rifrangente trasversale sul lato esterno alto cm. 2, tomaia in pelle impermeabilizzata, soletta cuoio, fodera in pelle, intersuola gomma, solettina gomma, colore nero Caratteristiche tecniche:

Standard Europeo CE EN 347 1 A E ORO WR WRU

Scheda n. 5 - SCARPA ESTIVA DONNA - FIG. 30 legge regionale

Scarpa donna estiva tubolare, tipo chanel, in pelle nera di vitello intero prima scelta morbida e pastosa fondo in cuoio resistente, tacco largo in cuoio cm. 3, fodera in pelle, tomaia in pelle, suola in cuoio con piantella gomma antiscivolo, forma che garantisca una calzata particolarmente comoda, la calzatura deve essere dotata di ricambio aria tramite espulsione.

Caratteristiche tecniche:

Standard Europeo CE EN 347 1 A E WRU

Scheda n. 6 - SCARPA ESTIVA UOMO - FIG. 27 legge regionale

Scarpa uomo in pelle nera di vitello intero prima scelta morbida e pastosa, allacciate, stringhe nere, soletta cuoio fondo in cuoio resistente, tomaia in pelle impermeabilizzata, fodera in pelle, suola in cuoio con pianella gomma antiscivolo, forma che garantisca una calzata particolarmente comoda, la calzatura deve essere dotata di ricambio aria tramite espulsione.

Caratteristiche tecniche:

Standard Europeo CE EN 347 1 A E WRU

Scheda n. 7 - STIVALE ESTIVO PER MOTOCICLISTI - FIG. 36 legge regionale

Stivaletto centauro per motociclista in pelle nera di vitello intero prima scelta morbido e pastosa, con cerniera laterale (in alternativa allacciati) e profilo rifrangente trasversale sul lato esterno alto cm. 2, sfoderati, tomaia in pelle impermeabilizzata, soletta cuoio, fodera in pelle, solettina gomma, colore nero Caratteristiche tecniche:

Standard Europeo CE EN 347 1 A E ORO WR WRU

Scheda n. 8 - STIVALI IN GOMMA - FIG. 29 legge regionale

Stivali unisex in gomma nera, altezza al ginocchio, fodera in cotone, tomaia traspirante.

Caratteristiche tecniche:

Standard Europeo CE EN 347 E ORO WR